

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2010.118
(Procedura accessoria: BP.2010.74)

Sentenza del 15 febbraio 2011
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Elena Maffei

Parti

A., rappresentata dall'avv. Venerio Quadri,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP)

Fatti:

- A.** A seguito di una denuncia dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un'indagine preliminare di polizia giudiziaria contro A. ed altri (avente quale numero di procedura EAII.04.0025) segnatamente per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del MPC.
- B.** Il 15 dicembre 2010 A. è insorta dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando una denegata, rispettivamente ritardata giustizia, per la mancata evasione da parte del magistrato competente della sua richiesta scritta del 3 dicembre 2010, e postulando che al MPC sia ordinato di indicare, in modo preciso ed entro un congruo termine, le ipotesi accusatorie elevate nei suoi confronti.
- C.** Nella sua risposta del 30 dicembre 2010, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del gravame. Dal canto suo, la reclamante ha in sostanza ribadito in replica le proprie allegazioni e conclusioni. Non è stata chiesta una duplica.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

- 1.**
- 1.1.** Il Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0) è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. A norma dell'art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. Di conseguenza, il presente reclamo viene esaminato in base al vecchio diritto.
- 1.2.** Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o

dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

- 1.3.** Giusta l'art. 105^{bis} cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli art. 214 – 219 PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il reclamo contro un'omissione del procuratore generale non è sottoposto a nessun termine (sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.76 del 21 dicembre 2009, consid. 1.1). La legittimazione a ricorrere dell'indagata è pacifica.
- 1.4.** Il potere d'apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l'insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l'autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 pag. 146 e sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).
- 2.**

 - 2.1** La reclamante lamenta innanzitutto un'omissione da parte del MPC, per il fatto che l'autorità federale, in violazione ai propri obblighi istituzionali, non avrebbe dato sollecita risposta alla sua richiesta scritta del 3 dicembre 2010.
 - 2.2** L'art. 29 Cost. sancisce che in provvedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché di essere giudicato entro un termine ragionevole. L'obbligo di celerità è pure previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU. Secondo giurisprudenza costante, gli estremi della denegata o ritardata giustizia sono adempiuti allorquando l'autorità competente amministrativa o giudiziaria non statuisce nel termine previsto dalla legge e/o richiesto dalla natura della vertenza o dal complesso di tutte le circostanze determinanti (DTF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.76 del 21 dicembre 2009, consid. 2.2 e le referenze citate). La durata di tale termine dipende dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. In particolare devono essere considerati l'ampiezza e le difficoltà del caso, il modo in cui è stato trattato dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (sentenza del Tribunale penale

federale BB.2007.12 del 12 marzo 2007, consid. 2.1 e la giurisprudenza citata). Al riguardo solo elementi oggettivi sono determinanti, la durata del termine ragionevole non dovendo essere influenzata da questioni estranee al problema da risolvere, quali un eccesso di lavoro o una negligenza da parte dell'autorità (DTF 117 la 193 consid. 1c; 107 lb 160 consid. 3c).

2.3 Nella fattispecie, con scritto del 3 dicembre 2010, la reclamante ha chiesto al MPC di specificare entro il 10 dicembre 2010 i fatti che le sono imputati. Tale missiva fa riferimento ad una lettera del 1° novembre 2010, rimasta tutt'oggi inevasa, con la quale essa aveva pure chiesto all'autorità federale di precisare gli elementi su cui si fondano le imputazioni a suo carico. Dal canto suo, il MPC afferma che non era tenuto a dare seguito alla richiesta formulata dall'insorgente in quanto la sua inazione non risulta contraria ad un obbligo d'agire sancito dalla legge. Tale questione può rimanere irrisolta visto che occorre in ogni caso respingere il reclamo per i motivi che verranno qui di seguito precisati.

3.

3.1 La reclamante critica il fatto di non essere stata informata in modo esaustivo sulle accuse che le sono state addebitate. In particolare non le sarebbero state fornite delucidazioni che permetterebbero di comprendere le presunte aggravate imputazioni ex art. 305^{bis} cpv. 2 CP comunicate, a suo dire, nel corso dell'interrogatorio avvenuto a Londra il 16 dicembre 2009. Essa precisa che considerato che ci si trova nella fase finale dell'inchiesta, l'accusato dovrebbe sapere con ragionevole precisione quali fatti vengono addebitati e quali siano gli elementi che l'accusa ritiene costitutivi dei reati che ipotizza, in modo da poter esprimere il suo punto di vista e proporre quelle prove utili a discolparlo o a ridurre la sua responsabilità.

3.2 Giusta l'art. 40 cpv. 2 PP, il giudice indica all'imputato il fatto che gli è attribuito. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Pone domande atte a chiarire o rettificare l'esposizione e ad eliminare le contraddizioni.

Tale disposizione, che si applica sin dal primo interrogatorio, riprende un elemento essenziale del diritto di essere sentito previsto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 lett. a CEDU. Si tratta concretamente di permettere all'accusato di essere a conoscenza dei fatti materiali che gli sono rimproverati nonché della loro qualifica giuridica, in modo da dargli già in partenza la possibilità di difendersi e di fornire elementi a suo discarico. Al fine di non nuocere allo scopo dell'inchiesta, non è d'obbligo informare subito l'accusato di tutti i dettagli dell'imputazione, ma si tratta di evitare che l'interrogatorio sia condotto in modo tale che quest'ultimo non possa

difendersi dai sospetti di cui è oggetto nonché indicare elementi di fatto a suo favore. L'informazione concerne innanzitutto fatti che formano oggetto dell'inchiesta quali circostanze di luogo, di tempo e di fatto, nonché la qualifica giuridica generale, ma non concetti giuridici precisi. Nessuna forma particolare è prescritta per questa informazione. Un'informazione verbale, ad esempio sotto forma di comunicazione preliminare ad un interrogatorio, potrebbe pertanto secondo le circostanze, rivelarsi adeguata. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha pure ammesso che un accusato potesse dedurre dalle domande che gli erano poste durante l'interrogatorio il tenore delle accuse che gli venivano mosse (sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.50 dell'8 novembre 2006, consid. 2.2 e referenze citate).

D'altronde, l'informazione dovuta all'accusato in applicazione dell'art. 40 cpv. 2 PP ha un carattere evolutivo nel senso che dipende dal grado di avanzamento della procedura e deve essere adattata a misura che gli indizi si precisano nel corso delle investigazioni, in funzione della modifica dello stato di fatto e della sua qualifica giuridica (VERNORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005, pag. 332). Anche se il MPC gode di un ampio margine di manovra nel modo in cui conduce la sua inchiesta e le considerazioni di ordine strategico possono indurlo a divulgare con riserbo gli elementi di cui è a conoscenza, l'accusato non può essere mantenuto indefinitamente nell'incertezza dei fatti che gli sono precisamente rimproverati. I mezzi di prova non devono essere necessariamente indicati in questo ambito, essendo la loro eventuale accessibilità da esaminare sotto l'aspetto dell'accesso agli atti (ibid. pag. 333).

- 3.3** Nella fattispecie, giova rilevare che le imputazioni a carico della reclamante le sono state comunicate dall'autorità inquirente con scritto del 6 maggio 2009 (act. 1.4). Tale missiva fa espressamente riferimento alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata il 7 luglio 2008 dal MPC alle autorità britanniche competenti, la quale descrive in modo dettagliato le ipotesi accusatorie elevate nei confronti di A. e di cui l'interessata ha ricevuto una copia (v. act. 1.2 e 1.4). Inoltre, risulta dalle dichiarazioni rilasciate nel corso del suo interrogatorio svoltosi a Londra il 16 dicembre 2009 nell'ambito della domanda di assistenza giudiziaria precitata che, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'insorgente è perfettamente al corrente del quadro accusatorio. In effetti, in tale occasione, essa ha affermato segnatamente quanto segue:

" First the Swiss Magistrate is conducting two distinct money laundering investigations. One refers to the "Proceeds of Crimes" from the B. case, the other relates to the "Proceeds of Crime" from the C. case, both B. and C. are Italian companies. Second, in respect of the B. case the Swiss Request

indicates that the "Proceeds of Crime" committed in Italy were laundered in Switzerland between 1998 and 2004 through offshore companies, bank accounts, safes, cash transactions and forgery by third parties i.e. Mr. D. and Mr. E. The Swiss Request does not allege that I participated in these acts of laundering, it simply alleges that I received part of the "proceeds under criminal conduct in cash" without any concrete indication of the amount, the date or other details of such cash payments nor any indication of the source and/or evidence of such allegations (See 2.1 of the Request for Mutual Assistance). Third, in respect of the C. case, the Swiss Request states that the "Proceeds of Crime" committed in Italy were remitted cash to Mr. E. first, who then remitted the cash to Mr. D. The Swiss Request does not accuse me of participating in such preparatory acts, it is simply alleged that later I received part of the laundered cash. The Swiss request does provide some further details in respect of the C. allegation stating that I received the money between 2000 and 2001. Mr. D. appears to be the source of this allegation (See 2.2 of the Swiss Request). Fourth, in conclusion the Swiss Request allege that I received a total of USD 600'000.-- in cash from the proceeds of both B. and C. matters (See 3.0 of the Swiss Request) without however any evidence to support this allegation" (v. act. 1.11).

Le accuse mosse nei suoi confronti sono state poi rammentate nella decisione emessa dal MPC il 10 settembre 2010 (v. act. 1.14). Infine si osserva che i fatti attorno ai quali si formano le ipotesi accusatorie dovrebbero essere ben noti alla reclamante, considerato che l'indagine dura ormai da più di sei anni e che essa ha potuto prendere conoscenza della totalità degli atti del procedimento a partire dal mese di luglio 2010 e di una parte rilevante dell'incarto già a far data dal 8 giugno 2009 (act. 6.2). Non risulta peraltro che l'autorità federale abbia violato le norme procedurali testé menzionate o ecceduto il suo potere discrezionale in questo ambito (v. supra consid. 1.4). La censura deve pertanto essere disattesa giacché infondata.

4. Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono a carico della parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a Fr. 1'500.--.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 15 febbraio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Venerio Quadri
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la predetta sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.